

AMMIPRO

Associazione Professionale per l'Amministrazione Condominiale

CODICE DI CONDOTTA E DEONTOLOGICO

Principi professionali per gli associati AMMIPRO

Art. 1 – Finalità

Il Codice stabilisce i principi di condotta cui gli associati devono attenersi nell'attività professionale e nei rapporti con utenti, condomini, colleghi, fornitori, collaboratori, istituzioni e Associazione.

Art. 2 – Legalità, competenza e responsabilità

L'associato opera nel rispetto della legge, con diligenza, competenza, indipendenza, buona fede, correttezza e responsabilità. Accetta incarichi compatibili con le proprie competenze e mantiene aggiornate le conoscenze necessarie.

Art. 3 – Trasparenza verso il condominio

L'amministratore fornisce informazioni chiare, comprensibili e verificabili sulla propria attività, sui compensi, sugli incarichi ricevuti e sugli adempimenti di gestione, nel rispetto delle deliberazioni assembleari e della normativa.

Art. 4 – Gestione delle somme condominiali

Le somme ricevute o erogate per conto del condominio sono gestite con rigorosa tracciabilità e separazione secondo legge. È vietato utilizzare disponibilità condominiali per finalità personali o estranee alla gestione cui sono destinate.

Art. 5 – Contabilità e documentazione

L'associato cura registrazioni, rendicontazione, conservazione e disponibilità della documentazione condominiale con diligenza e tempestività. Non altera, occulta o trattiene indebitamente documenti, dati o giustificativi.

Art. 6 – Conflitti di interesse

L'associato evita situazioni in cui interessi personali, familiari, societari o economici possano interferire con l'interesse del condominio. Quando un conflitto è attuale o potenziale, lo rende noto agli interessati e adotta misure idonee a garantire trasparenza e imparzialità.

Art. 7 – Fornitori e incarichi

La scelta e la gestione dei rapporti con fornitori e professionisti devono essere improntate a correttezza, trasparenza e interesse del condominio. Sono vietati vantaggi occulti, retrocessioni non dichiarate o utilità idonee a condizionare l'indipendenza professionale.

Art. 8 – Rapporti con condomini e utenti

L'associato mantiene comportamento rispettoso, imparziale e professionale, evitando discriminazioni, pressioni indebite e informazioni ingannevoli. Gestisce reclami e richieste con ragionevole tempestività.

Art. 9 – Riservatezza e protezione dei dati

L'associato tutela le informazioni apprese nell'esercizio dell'attività e tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente, adottando misure organizzative e tecniche adeguate.

Art. 10 – Passaggio di consegne

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore assicura una consegna ordinata e tempestiva della documentazione e delle informazioni dovute, senza utilizzare eventuali controversie economiche come pretesto per trattenere indebitamente documenti del condominio.

Art. 11 – Formazione e aggiornamento

Il Socio Professionista mantiene la formazione prevista dalla legge e dagli standard associativi. È vietato dichiarare corsi, crediti, attestazioni o qualifiche non effettivamente conseguiti.

Art. 12 – Comunicazione e pubblicità

Ogni comunicazione professionale deve essere veritiera, trasparente e non ingannevole. È vietato presentare l'iscrizione ad AMMIPRO come autorizzazione pubblica all'esercizio della professione o utilizzare impropriamente espressioni quali ordine, albo pubblico, abilitazione o certificazione quando non corrispondano alla natura effettiva del titolo.

Art. 13 – Rapporti tra colleghi

Gli associati mantengono correttezza reciproca e libera concorrenza. È vietata l'acquisizione di incarichi mediante dichiarazioni false, denigrazione, appropriazione di documentazione o altre condotte professionalmente scorrette.

Art. 14 – Rapporti con AMMIPRO

L'associato collabora alle verifiche, comunica fatti che incidono sui requisiti professionali e non utilizza il nome dell'Associazione in modo lesivo o non autorizzato.

Art. 15 – Obbligo di astensione

Chi ricopre cariche associative si astiene da decisioni che riguardino direttamente la propria posizione personale, formativa, disciplinare o economica quando sussista un conflitto di interessi.

Art. 16 – Violazioni e sanzioni

La violazione del presente Codice può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento disciplinare, secondo gravità, reiterazione, intenzionalità, conseguenze e comportamento successivo dell'interessato.

Art. 17 – Pubblicità del Codice

Il Codice è reso conoscibile agli associati e, quando richiesto dalla normativa applicabile, pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione.